

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE

DI BENI E SERVIZI

IN ECONOMIA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15.02.2007

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 24.06.2008

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 18 maggio 2010

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 16.12.2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.2015

in vigore dal 17 aprile 2015

INDICE

1. Oggetto del regolamento
2. Beni e servizi in economia
3. Incarichi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria
4. Lavori in economia
5. Area e forme della procedura
6. Divieto di frazionamento
7. Responsabile del servizio
8. Amministrazione diretta
9. Cottimo fiduciario
10. Forme di pubblicità
11. Verifica delle prestazioni e pagamenti
12. Inadempimenti
13. Abrogazione di norme – entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1 Il presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
- 2 La normativa dettata dal presente regolamento non si applica nei casi di acquisti da effettuarsi con ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Beni e servizi in economia.

- 1 E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi:
 - 1) l'espletamento di selezioni pubbliche indette dall'Amministrazione comunale, servizio di somministrazione e correzioni informatiche di elaborati relativi a prove scritte nelle selezioni pubbliche per un importo sino a € 2.500,00;
 - 2) svolgimento di corsi e attività di formazione e perfezionamento del personale, corsi, seminari;
 - 3) acquisto vestiario per il personale dipendente ed accessori, attrezzature individuali del personale dipendente a cui è dovuto;
 - 4) acquisti e servizi relativi all'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni e mostre o spettacoli, proiezioni, rappresentazioni, concerti ed altre manifestazioni; spese per acquisti e servizi per la gestione ed il funzionamento del teatro, cinema e altri locali comunali di pubblico spettacolo e intrattenimento, nonché della biblioteca e delle sale civiche, centri culturali, auditorium; acquisto e locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici,
 - 5) locazione per breve tempo di immobili, anche con idonee attrezzature, per l'espletamento e l'organizzazione delle iniziative di cui ai numeri 2 e 4 quando non siano disponibili locali comunali sufficienti od idonei;
 - 6) acquisto di libri, giornali, pubblicazioni di vario genere, manuali, guide e dispense di servizio, di riviste giuridiche, pubblicazioni di vario genere, abbonamenti a Gazzetta Ufficiale, a Bollettini, a periodici e ad agenzie di informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico; banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici;
 - 7) provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi, generi di cancelleria, valori bollati, stampati, manifesti, registri, modelli, rilegature di atti, materiale per disegno e per fotografie, riproduzione cartografiche, eliografiche, copisteria, dattilografia ed esecuzione di disegni, lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
 - 8) acquisto di libri e pubblicazioni per biblioteche comunali; lavori di legatura, rilegatura e restauro di libri, dattiloscritti e manoscritti;
 - 9) interventi di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reperti museali
 - 10) spese di traduzione ed interpretariato, trascrizione di audioregistrazioni delle sedute di consiglio comunale, di commissioni o di altre iniziative istituzionali, nei casi in cui non si possa operare con personale proprio;
 - 11) studi, ricerche, indagini e rilevazioni; servizi di progettazioni e realizzazione di campagne di comunicazione; comunicazioni istituzionali compresa l'acquisizione di spazi pubblicitari su elenchi telefonici; servizio di redazione e rassegna stampa;
 - 12) fornitura, installazione e manutenzione dell'arredamento delle sezioni elettorali o di

- quant'altro stabilito dalla legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, politiche ed amministrative, nonché per lo svolgimento dei referendum; alle predisposizioni di tutti gli stampati e materiali da assegnare alle sezioni elettorali che non siano direttamente forniti dallo Stato;
- 13) l'acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi, suppellettili, macchine e attrezzature varie, utensili e altri oggetti necessari agli uffici o per l'esecuzione di lavori o l'espletamento di servizi comunali nonché di servizi connessi a quelli strettamente comunali con obbligo di spesa a carico dell'ente (ad es. istruzione scolastica);
 - 14) acquisto, noleggio (con o senza conducente) locazione, riparazione e manutenzione, di autovetture e di automezzi in genere, trattori, spazzatrice, ecc...; acquisto di materiali di ricambio e accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; forniture di carburanti, lubrificanti e altri materiali di consumo;
 - 15) rilevazioni ambientali, analisi e valutazioni per la sicurezza e l'igiene dell'ambiente di lavoro; spese per servizi e per acquisti di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per la attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi; spese per acquisto, manutenzione e riparazioni di attrezzature antincendio; spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio, visite specialistiche, analisi cliniche e diagnostica strumentale connesse all'attività di sorveglianza, sanitaria del medico competente; acquisizione di materiale medico e di pronto soccorso;
 - 16) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione, assistenza tecnica professionale alle macchine per ufficio e relativo materiale di consumo, delle attrezzature elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza e di allarme, servizi di vigilanza; acquisto macchine da calcolo, macchine da riproduzione grafica e da microfilmatura, apparecchi fotoriproduttori, stampanti, compresi materiale tecnico e prestazioni accessorie; acquisto o locazione di strumenti informatici nonché acquisto e sviluppo di programmi informatici (pacchetti software, ecc..) e del relativo materiale accessorio e di consumo, ivi comprese le spese di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi; assistenza tecnica (hardware e software) al sistema informatico; acquisto e noleggio di apparecchi telefonici, centralini, cellulari;
 - 17) acquisti di arredo urbano (compresi statue, fontane, manufatti in ferro, pietra o altro);
 - 18) manutenzione ascensore e piattaforma di collegamento;
 - 19) acquisto materiale di pulizia, disinfezione, servizi derattizzazione, disinfestazione dei locali del comune, comprese tappezzerie, tendaggi e simili delle infrastrutture e dei mezzi d'opera; servizi di illuminazione e riscaldamento dei locali;
 - 20) trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, traslochi, magazzinaggio e facchinaggio; spese per servizi di posta e corrieri privati;
 - 21) servizi di sgombero neve e interventi anti gelo, fornitura di conglomerato bitumoso, a caldo e freddo e prodotti oleoassorbenti;
 - 22) coperture assicurative varie (responsabilità civili generale dirigenti ed amministratori, furto rapina e garanzie accessorie, incendio e garanzie accessorie, infortuni conducenti autoveicoli dell'Ente, infortuni dipendenti in missione con autoveicoli privati, Kasco dipendenti ed amministratori, RC automezzi di proprietà dell'Ente, tutela legale dipendenti ed amministratori, infortuni amministratori, polizze fedejussorie varie, eventuali altre assicurazioni);
 - 23) Provviste lavori e prestazioni per assicurare la continuità dei servizi, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei

- servizi medesimi e alla salute pubblica;
- 24) interventi da eseguirsi d'ufficio dei trasgressori di leggi, regolamenti e diffide, ordinanze;
 - 25) spese minute, non previste nei punti precedenti, fino all'importo di euro 5.000,00;
 - 26) acquisto e manutenzione di attrezzature sportive e per palestre;
 - 27) servizi di pulizia fabbricati adibiti a uffici e servizi;
 - 28) servizi trasporto e smaltimento di rifiuti;
 - 29) pubblicità legale;
 - 30) manutenzione e riparazione di arredo urbano.
2. Il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei limiti delle dotazioni assegnate con il piano esecutivo di gestione per acquisiti di beni e servizi e comunque entro il limite massimo di spesa, IVA esclusa, di euro 207.000,00 corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria.
 3. Il ricorso al sistema delle spese in economia, entro il limite massimo di spesa di euro 207.000,00 IVA esclusa, corrispondente alla soglia di rilevanza comunitaria, è consentito, altresì, nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi o forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
 4. La sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma precedente deve essere attestata nella determinazione a contrattare.
 5. E' in ogni caso possibile procedere all'affidamento in economia nelle ipotesi previste dalle vigenti disposizioni comunitarie nazionali.

Art. 3 - Incarichi per servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria

1. Gli affidamenti dei servizi di ingegneria e di architettura e delle connesse attività tecnico-amministrative in materia di lavori pubblici (poi nel proseguo denominati "servizi tecnici"), il cui importo stimato è pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro, è effettuato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara e previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. L'affidamento dei servizi tecnici di cui al comma 1 è effettuato all'operatore economico, in possesso dei requisiti di professionalità idonei per l'incarico da conferire, che ha offerto le condizioni più vantaggiose, determinate sulla base del criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella richiesta d'invito a presentare offerta sono individuati gli elementi e i fattori ponderali da utilizzare per la scelta della migliore offerta fra i seguenti:
 - a) professionalità, desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di un numero massimo di tre progetti ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali: da 20 a 40;
 - b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico (relazione metodologica): da 20 a 30;
 - c) curricula dei professionisti che svolgeranno il servizio: da 20 a 30;
 - d) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica: da 20 a 40;
 - e) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo: da 0 a 5.
4. La valutazione di cui al comma 3 è demandata ad una commissione giudicatrice, composta dal dirigente della struttura organizzativa competente per la materia, che la presiede, e da due componenti selezionati fra il personale di questo Ente, di idonea qualifica. La commissione è nominata dal dirigente della struttura organizzativa competente dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Ai componenti della commissione si applicano le cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 84, commi 5, 6 e 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (nel proseguo D.Lgs n. 163). La partecipazione alla Commissione non dà diritto alla percezione di compensi o gettoni di presenza.
5. Se la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, si applicano i criteri di individuazione e il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli dall'86 all'88 del D.Lgs n. 163. Se il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e le offerte ammesse sono in numero almeno pari a cinque, può applicarsi l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del D.Lgs n. 163, come previsto dall'articolo 124, comma 8 dello stesso D.Lgs n. 163. In ogni caso, è valutata la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
6. Per la determinazione del corrispettivo a corpo da porre a base di gara si applica il decreto del Ministro della Giustizia del 4 aprile 2001 (in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001), se le relative tariffe sono ritenute motivatamente adeguate.
7. L'affidamento dei servizi di cui al comma 1 per le prestazioni di importo inferiore a 40.000 euro è effettuato mediante affidamento diretto. In tal caso il ribasso sull'importo della prestazione, stimato ai sensi del comma 6, è negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare l'incarico.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per gli affidamenti degli incarichi di collaudo, delle attività di supporto al responsabile unico del procedimento e di validazione dei progetti di importo stimato inferiore a 100.000 euro.
9. Nessun affidamento di servizi di ingegneria e di architettura e di attività tecnico amministrative connesse può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina del presente articolo.

Art. 4 - Lavori in economia

1. I lavori eseguibili in economia sono i seguenti:
 - a) manutenzione o riparazione di opere o impianti relativi a edifici, strade, aree verdi, segnaletica stradale illuminazione pubblica e altri, riparazioni urgenti a seguito di frane, scoscendimenti o rovina di manufatti, allagamenti e simili, quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarli con le forme e le procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) manutenzione o riparazione di opere o impianti relativi a edifici, strade, aree verdi, segnaletica stradale, illuminazione pubblica ed altri, di importo non superiore a 100.000 euro;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti.
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
2. Il ricorso alla esecuzione in economia per le spese di cui al presente articolo è ammesso entro il limite massimo, per ciascuna spesa, non superiore a 200.000 euro, salvo quanto specificato alla lettera b) del comma precedente.

Art. 5 - Area e forme della procedura

1. Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo, di cui agli articoli 2- 3-4.
2. L'esecuzione dei lavori e le acquisizioni in economia di beni e servizi possono essere effettuate: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.
3. Per l'esecuzione dei lavori trova applicazione la vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 6 - Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento di tutto quanto previsto negli articoli 2, 3 e 4 allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 7- Responsabile del servizio

1. L'esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nell'ambito degli obiettivi e del «budget», previsti nel piano esecutivo di gestione, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

3. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso apposita dichiarazione sostitutiva con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e seguenti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sostituito dall'articolo 1 del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, come modificato dalla relativa legge di conversione.

Legge 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)

Art. 26 - Acquisto di beni e servizi

3. (Comma così sostituito prima dall'art. 3, comma 166, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e poi dall'art. 1, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191). Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Art. 8- Amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al Comune medesimo.
2. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a € 50.000,00.
3. Sono, altresì, eseguite in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, al netto degli oneri fiscali, 20.000=euro, preventivi con offerte ad almeno tre soggetti, salvo che la specialità o l'urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto.
4. L'importo di cui al comma 3, è elevato a 40.000=euro, per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.
5. Per l'esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 9 -Cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento ad un imprenditore.

2. L'affidamento di servizi, di lavori e l'acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa gara informale con consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Comune.
3. Si prescinde dalla preventiva consultazione degli operatori economici nei casi d'urgenza o quando la specialità del lavoro, della provvista o del servizio in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto, ovvero quando la spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00, con esclusione dell'I.V.A. In tali ipotesi è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
4. La consultazione di cui al comma 1 avviene mediante richiesta di preventivi/offerte. La richiesta, inviata mediante posta, telefax o altro mezzo ritenuto idoneo, deve contenere:
 - l'oggetto della prestazione;
 - le eventuali garanzie;
 - le caratteristiche tecniche;
 - la qualità, la modalità e il termine di esecuzione;
 - il prezzo;
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità;
 - le cause di risoluzione;
 - le modalità di presentazione del preventivo/offerta;
 - il criterio di individuazione del miglior preventivo/offerta;
 - ogni altra indicazione ritenuta necessaria per meglio definire la procedura.
5. I preventivi devono pervenire in busta chiusa con modalità, da stabilirsi con la lettera di invito, che ne garantiscano la segretezza. Le buste contenenti i preventivi sono aperte dal responsabile del procedimento con l'assistenza, in qualità di testimoni, di due dipendenti. I preventivi sono controfirmati dal responsabile del procedimento e dai due testimoni.
6. L'affidamento in cottimo è disposto con determinazione dal Responsabile del servizio. La determinazione di ordinazione deve contenere:
 - a) le condizioni di esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori, i relativi prezzi, l'indicazione della documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, la facoltà per l'amministrazione di provvedere all'esecuzione di tutto o parte della fornitura, del servizio o del lavoro, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza e salvo il potere di risolvere il contratto di cottimo mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza dello stesso, le modalità di pagamento, l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché ogni altra condizione ritenuta utile dal Comune.
 - b) la attestazione che sui prezzi di affidamento delle forniture o dei servizi è stato formulato il giudizio di congruità dal responsabile del procedimento.
7. La determinazione è trasmessa al Servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la registrazione dell'impegno di

spesa.

8. Per l'ordinazione deve inoltre osservarsi quanto stabilito dall'art. 191 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
9. La stipulazione del contratto di cottimo avviene nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti. Qualora l'importo netto del cottimo affidato non superi euro 40.000,00 al netto di IVA, la stipulazione del contratto avverrà mediante sottoscrizione per accettazione da parte del cottimista di un esemplare della determinazione o con scambio di lettere per corrispondenza.
10. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto di cottimo si rendano necessari aumenti o diminuzioni nei servizi o nelle forniture nel limite del 20% dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del servizio vi provvede, su proposta del responsabile del procedimento, con le modalità di cui ai precedenti commi 5 e 6 e l'affidatario del cottimo è obbligato ad assoggettarvisi.
11. Per l'esecuzione dei lavori si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 10 - Forme di pubblicità

1. L'amministrazione, con avvisi pubblicati all'albo pretorio e, ove istituito, sul sito internet, richiede periodicamente agli operatori economici di qualificarsi al fine di essere successivamente invitati alle procedure di spese in economia.

Art. 11 - Verifica delle prestazioni e pagamenti

1. La direzione e sorveglianza dell'esecuzione dei lavori e delle provviste e dello svolgimento dei servizi è effettuato dal Responsabile del servizio interessato a cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali, che può individuare un responsabile. Per l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni vigenti in materia.
2. I beni, i servizi e i lavori eseguiti in economia sono soggetti, rispettivamente, a collaudo o ad attestazione di regolare esecuzione o equipollente rilasciati dal responsabile del servizio con funzioni dirigenziali o dal responsabile dallo stesso individuato.
3. Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione devono essere svolti entro e non oltre 20 giorni dall'acquisizione o esecuzione.
4. Alla liquidazione delle spese si provvede con le modalità stabilite dal regolamento di contabilità.
5. I pagamenti sono disposti non oltre 30 giorni dalla data del collaudo, del certificato di regolare esecuzione o attestato equipollente, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture.

Art. 12 - Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa a cui è stata affidata la fornitura dei beni e dei servizi o l'esecuzione de lavori di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nell'atto o lettera d'ordinazione.
2. L'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio o dell'esecuzione del lavoro a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
3. Nel caso d'inadempimento grave, l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

Art. 13 - Abrogazione di norme – Entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento comunale dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 74 del 2.7.1993 di cui alla sezione VI - artt. da 90 a 97 compreso.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti vigenti in materia.
3. Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione ai sensi dell'art. 77 del vigente statuto comunale; la prima per la durata di 15 giorni dopo l'adozione della deliberazione che lo approva; la seconda, da effettuarsi dopo la scadenza dei suddetti termini, per ulteriori 15 giorni. Entra in vigore scaduti i termini della seconda pubblicazione all'Albo Pretorio.